

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1763

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TABLADINI, LEONI, GIBERTONI,
ROSCIA, BOSCO, MANFROI, SCAGLIONE e BODO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1993

Norme per l'uso della carta riciclata
nella pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Come ciascuno di voi può facilmente evincere da recenti studi, nei rifiuti solidi urbani a livello nazionale vi è una presenza complessiva di carta e cartone del 26,7 per cento (21 per cento di carta, 5,7 per cento di cartone) pari a 4.806.000 tonnellate annue.

Questa percentuale di carta presente nei rifiuti solidi urbani applicata in un comune che produce un monte rifiuti di 500.000 quintali annui, dà come risultato circa 100.000 quintali di rifiuti solidi urbani composti appunto da carta e cartone. Questo dato equivale a circa un quintale di carta-cartone/anno per ogni cittadino (ottenuto sommando le quote usate dai singoli con quelle derivanti dalle attività economiche per imballaggi e usi vari).

Una grande quantità di carta e cartone quindi finisce per la quasi totalità nelle discariche.

Una diffusa e capillare raccolta di carta e cartone, tesa al recupero e che si affianchi possibilmente a quelle del vetro, delle pile, dei medicinali, della plastica, eccetera, se sviluppata e organizzata sarà in grado di determinare:

1) un risparmio per il nostro paese, di risorse finanziarie consistenti, in particolare riducendo le uscite verso l'estero (siamo dei grandi importatori di cellulosa);

2) una significativa riduzione di alberi da abbattere per produrre cellulosa da cui carta e cartone;

3) un allungamento della vita delle discariche che vedrebbero prolungata la loro capacità operativa di un buon 30 per cento. Occorre anche considerare che le discariche vanno velocemente ad esaurimento e che avviarne di nuove è sempre più complesso.

Occorre, quindi, considerare e occorre farlo, a nostro avviso, con urgenza, la possibilità di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta della carta e del cartone.

Ciò che sicuramente costituisce un freno a tale raccolta è rappresentato dalla scarsa, inconsistente, irrilevante richiesta da parte dei consumatori, di carta riciclata, tanto da rendere scarsamente remunerativa tale attività.

In questo senso noi intendiamo agire, creando condizioni per cui l'aumento della domanda per la legge di mercato incentivi la raccolta rendendo economicamente di maggior interesse tale attività. Tra i grandi consumatori di carta si possono facilmente collocare le pubbliche amministrazioni, la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera, la Presidenza del Consiglio, i vari Ministeri, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le scuole, gli uffici postali, le unità sanitarie locali, le banche, le assicurazioni, gli istituti di previdenza, assistenza, eccetera, e proprio da questi deve partire l'impulso che dia l'avvio almeno alla raccolta differenziata di questo materiale e ciò può avvenire con un costo assolutamente insignificante, in quanto il tutto si esaurirebbe nel semplice stoccaggio in appositi contenitori e nel creare un rapporto con i soggetti interessati, che possono configurarsi o con le aziende municipalizzate di igiene urbana, i consorzi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, o comunque di altri soggetti.

Ma la raccolta differenziata della carta può essere attuata solamente se la richiesta di carta di tale tipo rende la raccolta interessante.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da questa considerazione nasce il presente disegno di legge che impone alle amministrazioni predette l'obbligo di usare tale tipo di carta, almeno per quanto riguarda le numerose pubblicazioni e gli atti interni.

Questa operazione da noi indicata ha una indubbia valenza economica generale, un grande significato di politica ambientale e tende a migliorare la qualità della nostra vita elevandone i contenuti di civiltà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1985, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonchè tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono provvedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l'acquisto e l'utilizzazione, per almeno l'80 per cento del consumo, di prodotti fabbricati anche con l'impiego, alternativamente o cumulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell'articolo 1».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede ad organizzare la raccolta di carta e cartone, attivando circuiti di raccolta anche tramite consorzi obbligatori, presso gli enti statali, enti pubblici territoriali, nonchè presso tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, nonchè sull'intero territorio dello Stato.